

**N. 05130/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 08585/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8585 del 2013, proposto da:

Yogeshwarsingh Jeebyn, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

***contro***

Ministero dell'Interno, Questura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00566/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso soggiorno.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l'avvocato Sangiovanni e l'avvocato dello Stato Barbieri;

Considerato che risulta che l'appellante ha già goduto di un permesso di soggiorno di un anno per ricerca occupazione dopo l'ultimo svolgimento di attività lavorativa.

Ritenuto che:

- il provvedimento impugnato in primo grado appare ad un primo esame legittimo, in quanto validamente motivato e confermato da circostanze di fatto non contestate dalla parte appellante;
- ulteriori fatti sopravvenuti o non a suo tempo esposti che possano giustificare un mutamento nei presupposti considerati dal provvedimento devono essere sottoposti alle competenti autorità attraverso domanda di riesame;
- non sussistono allo stato elementi di fumus sufficienti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 8585/2013).

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)